

Importazione di opere d'arte

Edizione 2010

Valevole: 01.01.2010 al 31.12.2010

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

E-mail: sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
Internet: www.ezv.admin.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Zollverwaltung EZV

1	Osservazioni preliminari	3
2	Procedura di imposizione doganale	3
2.1	Dichiarazione per l'imposizione doganale	3
2.2	Imposizione doganale all'importazione	3
2.3	Imposizione doganale all'esportazione	3
3	Effetti della convenzione UNESCO	4
3.1	Dazio d'entrata.....	4
3.2	Imposta sull'importazione	4
4	Imposizione dell'imposta sull'importazione	4
5	Oggetto dell'imposta sull'importazione	4
6	Esenzioni dall'imposta sull'importazione; importazioni di opere d'arte da parte di pittori e scultori.....	4
6.1	Basi legali	4
6.2	Opere d'arte	5
6.3	Pittori e scultori	5
6.4	Opera d'arte creata personalmente.....	6
6.5	Introduzione in territorio svizzero da parte del pittore o dello scultore stesso oppure su suo ordine	6
6.5.1	In generale.....	6
6.5.2	Lo scultore o il pittore ha venduto l'opera d'arte e quindi al momento dell'importazione esiste un contratto di vendita.....	6
6.5.3	L'opera d'arte non è venduta e quindi al momento dell'importazione è ancora di proprietà del pittore o dello scultore	7
6.6	Controprestazione per lavori eseguiti all'estero per ordine di pittori o scultori sulle loro opere d'arte.....	8
6.7	Documentazione.....	8
6.8	Panoramica delle opere d'arte esenti dall'imposta.....	8
6.9	Panoramica delle opere d'arte imponibili.....	10
7	Opere d'arte e materiale espositivo per musei.....	11
8	Studi e opere di artisti con domicilio sul territorio svizzero.....	12
9	Opere d'arte esportate secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo.....	12
10	Opere d'arte imposte secondo il regime doganale d'esportazione per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto	12
11	Opere d'arte imposte secondo il regime d'esportazione con reimportazione successiva (beni svizzeri di ritorno).....	12
12	Opere d'arte importate secondo il regime di ammissione temporanea.....	13
13	Calcolo dell'imposta sull'importazione.....	13
14	Debitore dell'imposta sull'importazione	14
15	Restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione dell'opera d'arte	14

1 Osservazioni preliminari

Nella presente pubblicazione vengono spiegate in modo approfondito le particolarità fiscali concernenti l'introduzione di opere d'arte in territorio svizzero. Essa contiene quindi le disposizioni relative all'imposta sull'importazione su opere d'arte. Vengono inoltre trattati alcuni aspetti di diritto doganale, importanti per l'imposizione di tale imposta.

2 Procedura di imposizione doganale

2.1 Dichiarazione per l'imposizione doganale

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (importatore, esportatore, spedizioniere, agenzia doganale ecc.) deve presentare i beni (opere d'arte, oggetti da collezione ecc.) che introduce definitivamente o temporaneamente in territorio svizzero o estero all'ufficio doganale d'entrata o d'uscita e dichiararli per l'imposizione doganale.

In linea di massima l'imposizione doganale può avvenire solo durante gli orari di apertura al traffico delle merci commerciabili. Tali orari variano da un ufficio doganale all'altro. L'ufficio doganale d'entrata o d'uscita fornisce informazioni in merito. Gli orari d'apertura e gli indirizzi degli uffici doganali sono pubblicati anche in Internet (www.ezv.admin.ch/Servizi/Indirizzi degli uffici doganali).

2.2 Imposizione doganale all'importazione

Se un bene viene introdotto in territorio svizzero dall'estero, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (la persona che ha l'obbligo di presentare le merci o quella incaricata della dichiarazione doganale ecc.) deve dichiarare il bene presso l'ufficio doganale d'importazione. Secondo le disposizioni del diritto doganale ogni bene deve essere immesso in un deposito franco doganale o deve essere assegnato ad un regime doganale. Si può ad esempio scegliere tra i seguenti regimi doganali:

- immissione in libera pratica: il bene è destinato al territorio svizzero;
- regime doganale di ammissione temporanea: dopo l'uso sul territorio svizzero (p. es. per un'esposizione, un tentativo di vendita), il bene viene nuovamente riesportato.

La dichiarazione doganale deve contenere le informazioni necessarie per l'imposizione (designazione della merce, voce di tariffa, peso, controprestazione o valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero, aliquota ecc.). Alla dichiarazione vanno allegati i giustificativi del valore (p. es. fattura, contratto).

L'importatore che fa introdurre da un terzo il bene in territorio svizzero ha la certezza che l'imposizione doganale viene effettuata correttamente solo se fornisce precise istruzioni alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e se le fa previamente pervenire la documentazione necessaria (fatture, contratti ecc.).

La dichiarazione doganale vincola la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Spetta all'importatore fare in modo che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione opti per l'imposizione che comporta l'onere finanziario più esiguo.

2.3 Imposizione doganale all'esportazione

Se un bene viene asportato dal territorio svizzero all'estero, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare il bene per l'imposizione doganale. Secondo le disposizioni del diritto doganale il bene può ad esempio essere assegnato ad uno dei seguenti regimi doganali:

- regime doganale d'esportazione: il bene è destinato all'estero;

- regime doganale di ammissione temporanea: dopo l'uso all'estero (p. es. per un'esposizione, un tentativo di vendita), il bene viene nuovamente importato.

3 Effetti della convenzione UNESCO

3.1 Dazio d'entrata

Le opere d'arte e gli oggetti da collezione aventi carattere educativo, scientifico e culturale conformemente all'allegato B della convenzione UNESCO sono ammessi in franchigia di dazio se si tratta di oggetti di uno Stato contraente.

3.2 Imposta sull'importazione

La convenzione UNESCO non vieta a uno Stato contraente di riscuotere altri tributi sui beni importati. Essi non devono tuttavia essere più elevati di quelli ricossi direttamente o indirettamente su prodotti indigeni identici. Siffatti prodotti soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Pertanto l'imposta sull'importazione può essere riscossa anche sulle opere d'arte ammesse in franchigia di dazio in virtù della convenzione UNESCO.

4 Imposizione dell'imposta sull'importazione

La legislazione doganale è applicabile anche all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni della LIVA non dispongano altrimenti (art. 50 della legge sull'imposta sul valore aggiunto [LIVA]). La LIVA non contiene un ordinamento autonomo per quanto concerne lo svolgimento della procedura doganale per cui nella fattispecie si applica la legislazione doganale conformemente alla cifra 2.

5 Oggetto dell'imposta sull'importazione

Oggetto dell'imposta è l'importazione di un bene sul territorio svizzero, ovvero il passaggio fisico di un bene attraverso il confine doganale. La fattispecie fiscale dell'importazione non presuppone un'operazione tra gli interessati. Essa sussiste anche se uno speditore estero trasporta un bene attraverso il confine doganale (art. 52 LIVA) per venderlo nel territorio svizzero. Lo stesso vale se un bene viene consegnato a un importatore senza che esso debba pagare una controprestazione.

Sono considerati beni le cose mobili, riconoscibili come tali dal loro aspetto fisico.

L'introduzione di opere d'arte in territorio svizzero soggiace pertanto all'imposta sull'importazione, sempre che non sia prevista alcuna esenzione dall'imposta (cifre 6 - 12).

6 Esenzioni dall'imposta sull'importazione; importazioni di opere d'arte da parte di pittori e scultori

6.1 Basi legali

Ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA, è esente da imposta l'importazione di un bene che è:

- considerato opera d'arte ai sensi del diritto fiscale (vedi cifra 6.2),
- stato creato personalmente da pittori o scultori (vedi cifre 6.3 e 6.4) e
- introdotto in territorio svizzero dai pittori o dagli scultori stessi oppure su loro ordine (vedi cifra 6.5).

Per un'esenzione dall'imposta tutte e tre le condizioni devono essere adempiute contemporaneamente.

Tale esenzione non concerne la controprestazione per i lavori commissionati da pittori o scultori ed eseguiti all'estero da terzi sulle loro opere d'arte (vedi cifra 6.6).

6.2 Opere d'arte

Un'esenzione dall'imposta sull'importazione è prevista solo per le opere d'arte. Sono reputate tali le opere che un pittore o uno scultore ha creato di propria volontà e destinate ad essere guardate.

Un'opera d'arte deve essere stata creata in modo originale dal punto di vista artistico, ossia deve presentare le caratteristiche di un'opera originale. Un oggetto realizzato in serie non rientra quindi in tale categoria. Lo stesso vale per una materia prima introdotta o fatta introdurre in territorio svizzero da un'artista per modellare un'opera d'arte: essa non costituisce un'opera d'arte ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA.

L'opera d'arte deve essere senza fini specifici, ossia essere destinata o atta esclusivamente ad essere guardata (p. es. quadri, dipinti, sculture, plastici, statue e opere scultoree decorative).

Gli oggetti che hanno la forma di oggetti d'uso (p. es. vasi, ciotole, piatti, vassoi, candelieri, statuine e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappezzerie) non vengono quindi reputati opere d'arte ai sensi del diritto fiscale. Essi devono essere considerati oggetti imponibili d'arte manuale o artigianale. Ciò vale anche quando si tratta di esemplari unici d'ispirazione artistica firmati. Non viene parimenti preso in considerazione se tali oggetti sono utilizzati per lo scopo previsto e a quale prezzo essi sono venduti. Non sono inoltre reputate opere d'arte tutti gli oggetti a scopo pubblicitario come manifesti, decorazioni e simili.

Con l'evoluzione dei valori sociali e l'insorgere di nuove possibilità tecniche la creazione artistica assume continuamente nuove forme. Il banale oggetto quotidiano diventa arte, l'arte diventa quotidiano. Anche i pareri delle persone specializzate divergono quando si tratta di dare una definizione dell'arte. Non spetta quindi né all'Amministrazione né ad un'altra autorità decidere quando un bene raggiunge il livello per essere definito un'opera d'arte dalla società. È quindi reputata opera d'arte di un pittore anche un quadro dipinto da un pittore dilettante.

6.3 Pittori e scultori

Sono esenti dall'imposta sull'importazione le opere d'arte realizzate da pittori o scultori.

- Pittori

È reputato pittore colui che lavora con pennelli e colori, che disegna e che applica del colore su un supporto servendosi di uno strumento qualsiasi (spatola, penna, matita colorata, bomboletta spray ecc.) o semplicemente a mani nude.

- Scultori

È reputato scultore colui che realizza un'opera d'arte scolpendo la pietra con martello e scalpello o con mezzi meccanici. Lo scultore è anche colui che modella un'opera d'arte con uno strumento qualsiasi o a mano, come per esempio scolpendo e intagliando figure nel legno, modellando figure di argilla o gesso oppure combinando (mediante saldatura, brasatura o avvitamento) diversi materiali per creare plastici.

L'opera creata da un pittore o da uno scultore appartiene quindi all'arte bidimensionale o tridimensionale.

Per la valutazione è trascurabile che l'artista si veda o si consideri un pittore, scultore, fotografo o artista dei mass media. Si tratta di un'opera di un pittore anche se ad averla dipinta o disegnata è un artista attivo innanzitutto come fotografo.

L'artista non deve necessariamente aver realizzato l'opera d'arte unicamente con i mezzi di un pittore o di uno scultore. Egli può aver utilizzato diverse tecniche. Tuttavia, nella sua totalità, l'opera deve contenere ancora gli elementi di una delle due discipline artistiche. In tal modo, le fotografie elaborate con i mezzi di un pittore sono reputate opere d'arte di un pittore.

Per valutare se si tratta di un'opera d'arte di un pittore, di uno scultore oppure se si tratta di un altro bene sono determinanti il genere e la natura del bene al momento della dichiarazione doganale.

6.4 Opera d'arte creata personalmente

Un'altra condizione per l'esenzione dall'imposta sull'importazione è che l'opera d'arte deve essere stata creata personalmente dal pittore o dallo scultore. Sono reputate create personalmente non solo le opere d'arte realizzate dal pittore o dallo scultore esclusivamente con le proprie mani, ma anche quelle che egli fa realizzare da terzi in base alle sue idee. È tuttavia indispensabile che lo scultore abbia pianificato l'opera d'arte, scelto o determinato la materia prima e ritirato il lavoro. Inoltre, il diritto d'autore sull'opera d'arte appartiene al pittore o allo scultore.

6.5 Introduzione in territorio svizzero da parte del pittore o dello scultore stesso oppure su suo ordine

6.5.1 In generale

Un'altra condizione per l'esenzione dall'imposta sull'importazione è che l'opera d'arte deve essere introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso oppure da un terzo su suo ordine.

A tal riguardo occorre distinguere tra le opere d'arte già vendute al momento dell'importazione (cifra 6.5.2) e quelle non ancora vendute (cifra 6.5.3).

6.5.2 Lo scultore o il pittore ha venduto l'opera d'arte e quindi al momento dell'importazione esiste un contratto di vendita

- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - il pittore o lo scultore trasporta lui stesso l'opera d'arte presso l'acquirente sul territorio svizzero;
 - il pittore o lo scultore incarica uno spedizioniere o un trasportatore di spedire l'opera d'arte all'acquirente sul territorio svizzero.

Se il pittore o lo scultore non introduce lui stesso l'opera d'arte in territorio svizzero, deve dimostrare all'ufficio doganale d'importazione, tramite il mandato di spedizione o di trasporto o altri documenti, che essa è stata introdotta in territorio svizzero su incarico dell'artista (cifra 6.7).

- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte non è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - l'acquirente ritira l'opera d'arte presso il pittore o lo scultore e la introduce in territorio svizzero;
 - l'acquirente incarica un terzo (p. es. uno spedizioniere) di ritirare l'opera d'arte presso il pittore o lo scultore e di introdurla in territorio svizzero;
 - su ordine dell'acquirente il pittore o lo scultore trasporta l'opera d'arte presso un terzo sul territorio svizzero (l'iniziativa dell'importazione non è del pittore o dello scultore, ma dell'acquirente);
 - su ordine dell'acquirente il pittore o lo scultore fa recapitare l'opera d'arte presso un terzo sul territorio svizzero (l'iniziativa dell'importazione non è del pittore o dello scultore, ma dell'acquirente).

6.5.3 L'opera d'arte non è venduta e quindi al momento dell'importazione è ancora di proprietà del pittore o dello scultore

- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:
 - il pittore o lo scultore consegna in commissione l'opera d'arte ad un commissionario sul territorio svizzero (galleria, commerciante d'arte ecc.) che tenta di venderla;
 - il pittore o lo scultore consegna l'opera d'arte a un commerciante d'arte o a un privato sul territorio svizzero per un esame in vista di un eventuale acquisto;
 - il pittore o lo scultore incarica un'agenzia d'arte, un commerciante d'arte, una galleria e via di seguito sul territorio svizzero di vendere l'opera d'arte a nome e per conto dell'artista (rappresentanza diretta, mediazione);
 - il pittore o lo scultore consegna l'opera d'arte ad un museo, un'associazione culturale o ad altri espositori sul territorio svizzero per l'esposizione, senza che l'opera sia offerta alla vendita;
 - il pittore o lo scultore introduce lui stesso l'opera d'arte o la fa introdurre da un terzo su suo ordine in territorio svizzero in vista dell'immagazzinamento, della vendita, dell'esposizione, dell'impiego proprio o della distribuzione gratuita. Se il terzo è una persona con domicilio all'estero non può partecipare finanziariamente a un eventuale ricavato della vendita;
 - il pittore o lo scultore incarica una galleria estera di spedire ad una galleria sul territorio svizzero le opere d'arte che non ha venduto. Essa opera quindi su ordine dell'artista. Finanziariamente, la galleria estera non partecipa in alcun modo al successo della vendita;
 - l'opera d'arte esportata dalla libera pratica non ha potuto essere venduta all'estero dal commissionario, commerciante d'arte, rappresentante o espositore, pertanto viene rispedita al pittore o allo scultore sul territorio svizzero.

- Nei casi riportati di seguito l'opera d'arte non è considerata introdotta in territorio svizzero dal pittore o dallo scultore stesso o su suo ordine:

- un commissionario estero trasporta lui stesso l'opera d'arte o incarica uno spedizioniere o un trasportatore di introdurla in territorio svizzero, allo scopo di esporla e di venderla (p. es. alla "ART Basel").

In linea di massima occorre sempre partire dal presupposto che si tratta di un'importazione effettuata da un commissionario quando l'invio dell'opera d'arte viene effettuato a partire dal domicilio commerciale o dai locali di deposito del commissionario oppure quando il commissionario va a ritirare l'opera presso il pittore o lo scultore o ha incaricato un terzo di farlo. In tal caso un'esenzione dall'imposta sull'importazione è esclusa anche se il pittore o lo scultore attesta per scritto che l'opera è introdotta in territorio svizzero su suo ordine.

Un'importazione è invece considerata effettuata dal pittore o dallo scultore, se egli trasporta personalmente, all'attenzione del commissionario estero, l'opera d'arte nel luogo d'esposizione sul territorio svizzero a partire dal suo atelier o deposito oppure incarica un terzo (spedizioniere, conoscente) di ritirare l'opera nel suo atelier o deposito e di inviarla sul territorio svizzero;

- un commissionario estero consegna in commissione l'opera d'arte ad una galleria o ad un commerciante d'arte sul territorio svizzero per la vendita;
- un commerciante estero consegna l'opera d'arte a una galleria o a un commerciante d'arte sul territorio svizzero per la vendita incerta;

- una galleria estera invia l'opera d'arte sul territorio svizzero e partecipa al ricavato della vendita, per esempio nell'ambito di un contratto di commissione, di galleria, d'esposizione o esclusivo tra il pittore o lo scultore all'estero e la galleria estera.

6.6 Controprestazione per lavori eseguiti all'estero per ordine di pittori o scultori sulle loro opere d'arte

Anche se le condizioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera c LIVA per un'esenzione dall'imposta sull'importazione sono adempiute, la controprestazione per i lavori commissionati da pittori o scultori ed eseguiti da terzi all'estero soggiace all'imposta sull'importazione (art. 54 cpv. 1 lett. c LIVA). Ad esempio, la controprestazione per la gettata di sculture, per la lavorazione scultorea di blocchi di marmo o per l'incorniciatura di quadri da parte di terzi.

La controprestazione comprende tutto ciò che il pittore o lo scultore o un terzo in sua vece deve pagare in cambio dei lavori effettuati all'estero, le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Il luogo di destinazione in territorio svizzero è il luogo in cui il bene deve essere trasportato al momento della nascita del debito fiscale (art. 54 cpv. 3 lett. b LIVA). Pertanto è determinante sapere dove il bene deve essere trasportato al momento della nascita del debito fiscale secondo lo speditore, l'importatore o il destinatario.

6.7 Documentazione

Unitamente alla domanda di esenzione dall'imposta sull'importazione, occorre consegnare all'ufficio doganale un elenco contenente:

- il nome dell'artista;
- il genere dell'opera d'arte;
- il soggetto e il formato dell'opera (dimensioni in cm);
- il prezzo o il valore dell'opera;
- il luogo e la data della stesura del documento;
- la firma del pittore o dello scultore che ha realizzato l'opera.

Se il pittore o lo scultore non è presente all'atto dell'imposizione all'importazione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione doganale deve inoltre essere in grado di comprovare che il pittore o lo scultore ha dato l'incarico di introdurre le sue opere d'arte in territorio svizzero (vedi cifra 6.5). Tale prova può essere costituita da fatture dello spedizioniere, mandati di trasporto, accordi sottoscritti con il destinatario e via di seguito.

6.8 Panoramica delle opere d'arte esenti dall'imposta

Le importazioni riportate di seguito sono esenti dall'imposta sull'importazione, sempre che si tratti di opere d'arte e le condizioni di cui alla cifra 6.1 siano adempiute.

- Dipinti, quadri e disegni
- Incisioni, stampe e litografie originali

Le incisioni originali possono essere su rame, a mezzatinta, a bulino, ad acquatinta, a punta secca o ad acquaforte. Le stampe originali sono delle incisioni nel legno o nel linoleum. Le litografie originali sono litografie a matita, penna, gesso o pennello.

Le incisioni, stampe e litografie originali sono reputate opere d'arte ai sensi della prescrizione in materia di esenzione, sempre che presentino le caratteristiche di un'opera originale dal

punto di vista artistico realizzata a titolo individuale. Occorre partire da tale presupposto se esse sono numerate e firmate dal pittore o dallo scultore e le seguenti condizioni sono adempiute contemporaneamente:

- sono eseguite in numero limitato, al massimo 250 esemplari (senza “épreuve d’artiste” e “épreuve d’essai”);
- sono eseguite da una o più piastre lavorate interamente a mano dall’artista e;
- sono eseguite in bianco e nero o a colori su un materiale e con un procedimento qualsiasi, ma tuttavia non meccanico o fotomeccanico.

Alle incisioni, stampe e litografie originali sono assimilate le serigrafie, per le quali l’artista utilizza dei modelli ritagliati oppure disegna l’immagine sulla matrice con l’inchiostro di china, il gesso litografico o l’inchiostro tipografico diluito. Esse sono parimenti reputate opere d’arte ai sensi delle disposizioni in materia di esenzione, sempre che il numero delle riproduzioni non ecceda 250 esemplari e siano numerate e firmate dall’artista.

- Riproduzioni di capolavori

Le riproduzioni di quadri sono reputate delle opere originali di pittori se:

- sono state dipinte interamente a mano e senza mezzi ausiliari come ad esempio modelli e illustrazioni originali;
- nessun diritto d’autore deve essere pagato per l’imitazione;
- non si tratta di un lavoro su mandato e
- le riproduzioni non sono realizzate in serie (diverse riproduzioni della stessa opera).

- Sculture e plastici

- Collage

Le immagini sulle quali sono incollati pezzi di carta (anche con testo), tappezzeria, stoffa, garza e altri materiali sono considerate opere d’arte di uno scultore o di un pittore, sempre che non siano realizzate in serie e si tratti quindi di opere originali dal punto di vista artistico realizzate a titolo individuale.

- Gettate di bronzo e altri materiali

Le gettate di bronzo e altri materiali (p. es. vetro) sono considerati opere d’arte ai sensi delle prescrizioni in materia d’esenzione, sempre che:

- il modello per la forma sia stato interamente creato dall’artista e
- le gettate siano state effettuate sotto la supervisione dell’artista e prodotte in un numero limitato ad un massimo di otto esemplari.

- Installazioni d’arte e altre opere d’arte finite, smontate per motivi di trasporto

È irrilevante che l’opera d’arte venga importata in un unico pezzo o smontata per motivi di trasporto. L’importazione di un’opera d’arte creata personalmente da un pittore o scultore è esente dall’imposta sull’importazione, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti da terzi all’estero, se le condizioni di cui alla cifra 6.1 sono adempiute.

Si tratta di un’opera d’arte smontata per motivi di trasporto se dopo il suo montaggio sul territorio svizzero essa diventa un’opera d’arte completa, se almeno una parte è stata realizzata all’estero con i mezzi di un pittore o scultore e se sul territorio svizzero l’opera deve essere soltanto assemblata, avvitata, collocata o fissata in qualsiasi modo (cementata ecc.).

Se lo scultore o il pittore importa un bene che non ha lavorato all'estero con i mezzi di un pittore o scultore e dunque crea l'opera d'arte soltanto sul territorio svizzero, si tratta di importazione di una materia prima imponibile per la realizzazione di un'opera d'arte.

- Opere d'arte non finite

Un'opera d'arte non finita va trattata come un'opera d'arte finita.

Si tratta di un'opera d'arte non finita, se il bene è stato realizzato all'estero con i mezzi di un pittore o scultore. Esempio: blocco di granito lavorato all'estero da uno scultore e importato da quest'ultimo sul territorio svizzero per ultimare la scultura.

Beni non lavorati con i mezzi di un pittore o scultore, che il pittore o scultore importa per la produzione di un'opera d'arte, non sono da considerarsi opere d'arte e soggiacciono all'imposta sull'importazione. Esempio: blocco di marmo non lavorato, blocco di ferro gettato, lastra d'acciaio laminata, specchio, lampada, schermo o colori.

6.9 Panoramica delle opere d'arte imponibili

Le importazioni riportate di seguito soggiacciono all'imposta sull'importazione.

- Le opere d'arte che non adempiono una o più condizioni di cui alla cifra 6.1

- Le materie prime per la creazione di opere d'arte

L'importazione di materie prime, ossia di beni non lavorati con i mezzi di uno scultore o pittore, che uno scultore o pittore acquista all'estero per realizzare un'opera d'arte sul territorio svizzero, soggiacciono all'imposta sull'importazione.

Se la materia prima viene introdotta in territorio svizzero dal pittore o scultore o su suo ordine da una terza persona e l'opera d'arte è realizzata dal pittore o scultore o, sotto la sua supervisione, da terzi, l'imposta sull'importazione si calcola dalla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che il pittore o lo scultore ha pagato per la materia prima. A tale controprestazione sono da aggiungere i costi delle prestazioni (p. es. montaggio) che la terza persona, su ordine dell'artista, ha fornito sul territorio svizzero. Questo a condizione che tali costi non siano già inclusi nella controprestazione o che non siano stati soggetti all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Per contro, la controprestazione per l'idea artistica e i lavori eseguiti personalmente dall'artista sul territorio svizzero non sono imponibili.

Tale regolamento non si applica se l'opera d'arte:

- è stata introdotta in territorio svizzero da un committente o da un terzo su suo ordine e/o
- è realizzata dal committente sul territorio svizzero o da un terzo su suo ordine in base ai piani dell'artista.

In tali casi l'imposta sull'importazione si calcola sulla controprestazione che il committente svizzero deve pagare al pittore o scultore sulla base del contratto di vendita. La controprestazione per il concetto artistico fornito in virtù di un atto giuridico autonomo non è imponibile.

- Le opere dell'artigianato artistico e delle arti applicate, come ad esempio i lavori di orafi, fabbri e falegnami artistici, tagliatori di pietre tombali, tornitori, vasai, soffiatori del vetro, tessitori e intrecciatori di tappeti, incisori, calligrafi, araldisti o restauratori
- Le opere che hanno la forma di oggetti d'uso, come ciotole, piatti, vassoi, candelieri, statue e figure del presepe, lampade, stemmi araldici, diciture, coppe, tappeti e tappezzerie e via di seguito
- I collage e le immagini realizzati in serie, come ad esempio le riproduzioni di capolavori dipinte su mandato

- Le gettate realizzate in più di otto esemplari
- Le opere grafiche realizzate in più di 250 esemplari
- Le opere grafiche realizzate con l'ausilio di un modello lavorato utilizzando un procedimento fotomeccanico (eliotipia, fototipia)
- Le serigrafie stampate con un modello realizzato utilizzando un procedimento fotomeccanico e/o a macchina
- Le opere d'arte che l'artista ha realizzato mediante una tecnica detta "intaglio-type", ossia l'immagine è stata riportata su una piastra ricoperta di un materiale fotosensibile mediante l'esposizione alla luce UV
- Le opere grafiche stampate automaticamente, semi-automaticamente o industrialmente (p. es. stampa offset)
- I manifesti di esposizioni anche se firmati e numerati dall'artista
- Le opere prodotte da artisti diversi dai pittori o dagli scultori (fotografi, cineasti, architetti, videoartisti)
Per esempio le opere prodotte con procedure fotografiche (esposizione, sovraesposizione multipla, ritocco), con il computer e le opere filmiche e audiovisive
- I manoscritti, i libri d'arte, le cartelle artistiche contenenti fogli di testo e/o fogli stampati;
- Gli oggetti a carattere pubblicitario, come manifesti, biglietti e decorazioni
- I disegni tecnici, i piani di costruzione e altri piani e disegni

7 Opere d'arte e materiale espositivo per musei

L'importazione di un'opera d'arte o di materiale espositivo destinati a musei è esente dall'imposta sull'importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA in combinazione con l'art. 8 cpv. 2 lett. g della legge sulle dogane [LD]). Questo alla condizione che il museo, direttamente o indirettamente, sia responsabile per l'importazione del bene e che esso non venga ceduto. L'esenzione dall'imposta è limitata ai musei che sono accessibili al pubblico. Sono equiparati ai musei:

- parchi, piazze e strade pubblici;
- edifici e impianti delle istituzioni pubbliche e
- edifici e impianti privati, sempre che siano accessibili al pubblico e non servano a scopi commerciali.

Non sono esenti dall'imposta sull'importazione i beni che non sono destinati unicamente all'esposizione e all'osservazione, bensì utilizzati ad esempio per l'arredamento interno, per l'insegnamento o per la pratica di atti religiosi (p. es. pareti divisorie mobili per musei, organi, altari, tappeti per chiese).

Prima dell'importazione dell'oggetto d'arte o espositivo, occorre presentare la domanda di esenzione doganale alla direzione del circondario in cui si trova il museo.

Se un oggetto d'arte o espositivo importato in esenzione da imposta non viene più utilizzato a scopi espositivi, è necessario richiedere previamente un'autorizzazione alla direzione del circondario in cui si trova il museo. Questa decide in merito al versamento a posteriori dell'imposta sull'importazione.

8 Studi e opere di artisti con domicilio sul territorio svizzero

L'importazione di opere originali che un artista residente sul territorio svizzero ha creato durante un soggiorno di studio temporaneo all'estero è esente dall'imposta sull'importazione (art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA in combinazione con l'art. 8 cpv. 2 lett. i LD). Questo a condizione che tali lavori siano in possesso dell'artista al momento dell'importazione. Per contro è irrilevante se l'artista importa personalmente gli studi e le opere, se li fa spedire prima o dopo il suo ritorno sul territorio svizzero o cosa ne è dopo l'importazione.

Sono considerati un soggiorno di studio la formazione e il perfezionamento:

- presso una scuola;
- che viene sostenuta/o da istituzioni artistiche pubbliche o private; oppure
- sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni, per l'apprendimento o l'approfondimento di tecniche o competenze artistiche.

Le domande devono essere presentate alla direzione del circondario doganale competente. Gli uffici doganali possono accordare la franchigia doganale per i lavori che l'artista stesso importa.

9 Opere d'arte esportate secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo

La reimportazione di opere d'arte imposte secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo è esente dall'imposta sull'importazione sempre che le opere d'arte tornino al mittente sul territorio svizzero e il rispettivo regime sia concluso in maniera conforme al momento della reimportazione. Tale esenzione non concerne la controprestazione per lavori commissionati all'estero sulle opere d'arte (restauri, cornici ecc.; art. 54 cpv. 1 lett. e LIVA). Nella controprestazione vanno incluse, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto o di spedizione e tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Per maggiori informazioni relative al regime doganale di ammissione temporanea o al perfezionamento passivo consultare il sito www.ezv.admin.ch.

10 Opere d'arte imposte secondo il regime doganale d'esportazione per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto

In caso di reimportazione di opere d'arte che sono state introdotte in territorio estero per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e sono state imposte secondo il regime doganale d'esportazione, l'imposta sull'importazione è riscossa soltanto sulla controprestazione per i lavori eseguiti all'estero sull'opera d'arte. Ciò a condizione che nella dichiarazione doganale sia fatta la relativa richiesta, che le opere d'arte vengano rispedite al mittente sul territorio svizzero e che l'esportazione per il perfezionamento a cottimo possa essere comprovata (art. 54 cpv. 1 lett. f LIVA). Nella controprestazione vanno incluse, qualora non siano già comprese, le spese di trasporto o di spedizione e tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

11 Opere d'arte imposte secondo il regime d'esportazione con reimportazione successiva (beni svizzeri di ritorno)

Un bene che al momento dell'esportazione è stato imposto secondo il regime doganale d'esportazione, soggiace all'imposta sull'importazione in occasione della reimportazione, sempre che l'importo di detta imposta sia rilevante.

Su richiesta l'AFD rimborsa all'importatore l'imposta sull'importazione eventualmente riscossa all'atto della reimportazione (art. 53 cpv. 1 lett. f LIVA), sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente:

- nel rendiconto periodico destinato all'AFC o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l'importatore non può far valere integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione;
- il bene reimportato non è stato esentato dall'IVA a causa dell'esportazione (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o imposta sull'importazione);
- il bene ritorna intatto al mittente originario sul territorio svizzero.

Le domande di restituzione dell'imposta sull'importazione vanno presentate entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata riscossa, presso la direzione del circondario in cui è avvenuta la reimportazione.

A tal proposito si rinvia alla pubblicazione 18.85.

12 Opere d'arte importate secondo il regime di ammissione temporanea

Se all'atto dell'importazione vengono imposte opere d'arte secondo il regime d'ammissione temporanea, sorge un debito fiscale subordinato a condizioni. In tal modo l'imposta sull'importazione è garantita mediante depositi in contanti, depositi di titoli o atti di fideiussione.

Se il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente, la garanzia fornita all'atto dell'importazione viene liberata. Ciò a condizione che l'imposta sull'importazione eventualmente dovuta sull'uso dell'opera d'arte sul territorio svizzero sia stata pagata (art. 54 cpv. 1 lett. d LIVA).

Nel caso di mancata conclusione regolare del regime di ammissione temporanea, l'imposta sull'importazione garantita al momento dell'importazione è esigibile. Ciò non si applica nel caso in cui il bene sia stato riportato dal territorio svizzero all'estero entro i termini stabiliti e la sua identità sia comprovata. La relativa domanda deve essere inoltrata entro 60 giorni dallo scadere del termine stabilito.

Per maggiori informazioni relative al regime doganale di ammissione temporanea, consultare il sito www.ezv.admin.ch.

13 Calcolo dell'imposta sull'importazione

Le basi per il calcolo dell'imposta sull'importazione sono disciplinate negli articoli 54 e 55 LIVA.

Per le opere d'arte, l'imposta sull'importazione si calcola all'aliquota del 7,6 per cento. Essa viene riscossa:

- sulla controprestazione che l'importatore ha pagato o deve pagare, se l'importazione si fonda su un contratto di vendita o di commissione. La controprestazione comprende tutto ciò che l'importatore o un terzo in sua vece deve versare per il bene;
- sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per "valore di mercato" s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore al momento della nascita del debito fiscale, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso bene.

Nella base di calcolo dell'imposta devono essere integrati, se non sono già compresi nella controprestazione o nel valore di mercato:

- le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori del Paese d'importazione e per l'importazione, ad eccezione della stessa imposta sull'importazione;
- le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

14 Debitore dell'imposta sull'importazione

Il debitore dell'imposta sull'importazione è il debitore doganale giusta la legge sulle dogane (art. 51 LIVA). La cerchia di tali persone è relativamente ampia. Essa comprende coloro che trasportano un bene attraverso il confine, il loro committente nonché coloro per conto dei quali il bene è stato importato.

Ai fini fiscali è irrilevante se il debitore dell'imposta sull'importazione è il fornitore, l'importatore, il commerciante, il consumatore, se è registrato come contribuente, se non è registrato come contribuente o se è proprietario del bene importato. I contribuenti rispondono solidalmente dell'imposta sull'importazione dovuta. Il diritto di regresso è disciplinato dal diritto civile.

15 Restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione dell'opera d'arte

Ai sensi dell'articolo 60 capoverso 1 LIVA, una restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione di un'opera d'arte è possibile soltanto se l'importatore originario nel rendiconto periodico destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein non può dedurre integralmente come imposta precedente l'imposta sull'importazione.

Se mancano le condizioni per la deduzione integrale dell'imposta, l'AFD rimborsa, su richiesta, l'imposta sull'importazione, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente:

- il bene viene riesportato inalterato senza essere stato oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stato utilizzato (art. 60 cpv. 1 lett. a LIVA)
oppure
il bene è stato utilizzato sul territorio svizzero, ma viene riesportato a causa dell'annullamento della fornitura che a suo tempo aveva condotto all'importazione (art. 60 cpv. 1 lett. b LIVA);
- la riesportazione del bene avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa (art. 60 cpv. 2 lett. a LIVA);
- è comprovata l'identità del bene riesportato con quello importato in precedenza (art. 60 cpv. 2 lett. b LIVA);
- la domanda di restituzione dell'imposta sull'importazione deve essere presentata per scritto al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione oppure entro 60 giorni dall'allestimento del documento d'esportazione alla direzione del circondario in cui è avvenuta la riesportazione (art. 60 cpv. 4 LIVA).

A tal proposito si rinvia alla pubblicazione 18.86.